

3A – PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA
SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.

Amministratore Unico

(inserito con determinazione dirigenziale 17 gennaio 2023, n. 445)
(riapertura termini con determinazione dirigenziale 13 aprile 2023, n. 3983)

Riferimenti normativi

- Statuto consortile (artt. 14, 15, 19 e 20)*
- [l.r. n. 11/1995](#)

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
Amministratore Unico	Approvazione bilancio esercizio 2022	Fino a 3 esercizi (fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica) L'Amministratore Unico è rieleggibile	19 maggio 2023

Requisiti

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legislazione vigente per le società pubbliche.

Compenso

La determinazione del compenso è riservata alla competenza dei Soci.

*** Statuto**

"Art. 14 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore Unico e/o il Collegio Sindacale.

Il Titolo V del presente Statuto indica e regola gli organismi funzionali allo svolgimento delle attività di certificazione, previsti dalla normativa vigente in materia.

È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 15 - DECISIONI DEI SOCI

Omissis.

Sono riservate alla competenza dei soci:

Omissis.

b) la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione dei relativi compensi salvo quanto previsto dall'Art. 18 del presente statuto;

Omissis.

Art. 19 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è di norma amministrata da un Amministratore Unico.

La Società può inoltre essere amministrata, ove consentito dalla normativa vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a cinque membri che, previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea, dovranno essere eletti secondo le indicazioni e prescrizioni previste dallo Statuto.

Omissis.

L'Amministratore Unico è eletto dall'Assemblea.

Potranno essere nominati amministratori anche non soci.

L'assemblea nomina l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e il relativo Presidente tenuto conto di quanto previsto dal precedente art. 18.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di incompatibilità, inconfiribilità, onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legislazione vigente per le società pubbliche. Gli amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi, più precisamente sino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica.

Omissis.

FUNZIONAMENTO

Omissis.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico restano in carica tre esercizi e decadono con l'approvazione dell'ultimo bilancio di loro competenza.

Gli amministratori e l'Amministratore Unico sono rieleggibili. L'assemblea può, di volta in volta, fissare anche una durata di carica inferiore ai tre anni.

Omissis.

Art. 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo in attuazione delle deliberazioni assembleari svolge fra l'altro:

- la formulazione degli indirizzi di gestione aziendale;
- il controllo e l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dall'articolo 6;
- il controllo sull'attività economica e finanziaria della Società;
- la costituzione di eventuali comitati, ai quali delegare attività ben definite;
- la determinazione dei compensi per i membri dei Comitati di Certificazione, della Commissione Tecnica e della Giunta di Appello e la ratifica dei regolamenti di funzionamento di tali organi;
- la predisposizione del programma triennale e dei programmi annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- la predisposizione dei regolamenti interni disciplinanti le procedure e responsabilità per lo svolgimento dell'attività della società in generale e/o per specifici settori ed aree gestionali di cui al precedente articolo 5.

Esso ha facoltà di nominare e revocare direttori, mandatari e procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti, con o senza limitazioni di delega, determinandone i relativi compensi, previo parere del Revisore Unico e/o del Collegio Sindacale.

Omissis."